

LVI.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Presentazione di progetti di legge — Ringraziamenti — Congedi — Giuramento di senatori — Presentazione di progetti di legge — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari » (N. 136) — Parlano, nella discussione generale, il relatore senatore Ricotti ed il ministro della pubblica istruzione — Chiusura della discussione generale — All'art. 1 si approvano senza discussione le modificazioni portate agli articoli 7, 11 e 12; si approva l'art. 14 con una emendazione proposta dal senatore Cantoni e accettata dal ministro della pubblica istruzione, dopo brevi illustrazioni del senatore Pierantoni e del relatore senatore Ricotti — Si approvano senza discussione le modificazioni agli articoli 18 e 19 — Approvasi un nuovo art. 21 in sostituzione del 3° comma dell'art. 14 — Sulle modificazioni all'art. 23 sono presentate due varianti dall'Ufficio centrale ed un'aggiunta dal senatore Bonasi — Il senatore Bonasi svolge la sua aggiunta, che ritira dopo osservazioni del relatore senatore Ricotti e dei senatori Finali e Cavalli, segretario dell'Ufficio centrale — Sono approvate le modificazioni all'art. 23 nel testo unico proposto dall'Ufficio centrale — Si approvano, senza discussione, le modificazioni agli articoli 28, 33, 36, 39, 46, 50, 52, ed il complesso dell'art. 1 del progetto — Gli articoli da 2 a 8, ultimo del progetto, sono approvati senza discussione — Il senatore Cantoni svolge una proposta di articolo aggiuntivo che, accettata dal ministro dell'istruzione pubblica e dal senatore Cavalli, segretario dell'Ufficio centrale è approvata dal Senato — Presentazione di disegni di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, dell'interno, della guerra, ed il sottosegretario di Stato pel tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

44

• DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 95. — La Camera di commercio ed arti di Modena, fa voti che sia modificato l'articolo 22 del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, degli infortuni sul lavoro ». (N. 22).

« 96. — Fioretti Enrico ed altri cinque elettori di Santa Paolina (Avellino), fanno istanza perchè sia fatta una aggiunta al disegno di legge relativo alla proclamazione dei Consigli comunali e provinciali ed alla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali. (N. 146).

« 97. — Il sindaco del comune di Forni ed

altri nove sindaci od assessori di Comuni appartenenti alla provincia di Vicenza, fanno istanza per l'approvazione del disegno di legge che modifica gli art. 56 e 93 della legge comunale e provinciale, prorogando l'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni. (N. 25).

« 98. — Il presidente del Circolo della Libertà Cattolica di Siracusa fa istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio ».

Presentazione di progetti di legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo all'organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Chieggo al Senato di accordare l'urgenza a questo disegno di legge.

Ho in pari tempo l'onore di presentare al Senato due disegni di legge da parte del mio collega del Tesoro; l'uno ha per titolo: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione dell'immobilitazione degli Istituti di emissione »; l'altro riguarda l'Organizzazione dei ruoli del personale dipendente dal Ministero del tesoro.

Anche per questi due disegni di legge prego il Senato a voler dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi progetti di legge, i quali, per ragione di competenza saranno inviati all'esame della Commissione permanente di finanze.

L'onorevole ministro prega il Senato a voler dichiarare l'urgenza per questi tre disegni di legge.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati intitolato: « Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici, che saranno convocati per sabato 20 corrente.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Spera ringrazia il Senato delle parole di cordoglio pronunziate in quest'aula in memoria del compianto congiunto.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cagnola domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Giuramento dei senatori Del Giudice, Caracciolo di Sarno e Arcoleo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pasquale Del Giudice, di cui in altra seduta vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Golgi e Del Zio di introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Del Giudice viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pasquale Del Giudice del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Emilio Caracciolo di Sarno, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Serena e Caravaggio ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Caracciolo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Emilio Caracciolo di Sarno del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor prof. Giorgio Arcoleo, di cui vennero in altra seduta convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cannizzaro ed Inghilleri ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Arcoleo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Giorgio Arcoleo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900 per concorso dello Stato nelle opere per le condotture d'acqua potabile.

A nome poi del mio collega il ministro del tesoro presento il seguente disegno di legge:

Convenzione addizionale per l'aumento del contingente di monete divisionali assegnato alla Svizzera sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902.

A nome del mio collega il ministro degli affari esteri presento i seguenti due disegni di legge, pure approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Costruzione degli edifici occorrenti alle Regie Scuole all'estero;

Convenzione fra l'Italia e la Germania, del 4 giugno 1902, che modifica quella del 18 gennaio 1902, fra i due Stati, per la tutela della proprietà industriale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge.

Quello sulla Convenzione fra l'Italia e la Germania sarà inviato per l'esame all'apposita Commissione che si occupa dei trattati internazionali; il progetto relativo alle monete divisionali sarà trasmesso alla Commissione di finanze; gli altri saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari » (N. 136-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni

alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 sul Monte pensione dei maestri elementari ».

Prego prima di tutto il signor ministro dell'istruzione pubblica di dichiarare se acconsente che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Acconsento.

PRESIDENTE. Avverto però che furono presentate altre aggiunte da parte dell'Ufficio centrale.

Il signor ministro vedrà a suo tempo se può o no accettarle.

Prego intanto il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 136-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Prima di chiudere questa discussione generale, pregherei il Senato di permettermi di aggiungere alcune spiegazioni e delucidazioni alla mia relazione in riguardo alla questione più importante di questa legge, cioè la determinazione dei limiti minimi delle pensioni per gli insegnanti e delle loro vedove.

La legge del 1894, oggidì vigente, non stabilisce altri limiti minimi di pensione se non quello di elevare a 100 lire le pensioni degli insegnanti, che nella liquidazione colla tabella A della legge, risultassero inferiori alla detta somma.

Il disegno di legge in discussione ebbe origine dalle domande formulate negli scorsi anni dalle federazioni e congressi di insegnanti delle scuole elementari a scopo di migliorare la legge del Monte pensioni del 1894 che tanto loro interessava.

Le domande dei maestri furono dal Ministero della pubblica istruzione sottoposte, da prima, ad una Commissione speciale, e quindi alla Commissione tecnica, costituita a termini di legge, e della quale fanno parte due senatori e due deputati.

Le domande formulate dai maestri elementari erano diciotto e la Commissione tecnica propose al Ministero l'approvazione della mag-

gior parte di esse, alcune con qualche modificazione, pochissime quelle da respingere.

Fra le diciotto domande dei maestri nessuna chiedeva un aumento del limite minimo di pensione, che come già dissi, la legge del 1894, stabiliva in lire 100. La Commissione tecnica, di sua iniziativa, propose al Ministero di elevare questo minimo a lire 200.

Il ministro accettò tutte le proposte della Commissione tecnica e vi aggiunse il computo della campagna di guerra nella liquidazione della pensione, ed elevò da 200 a 300 lire il minimo di pensione degli insegnanti, anche quando avessero solo 25 anni di servizio.

Però proponendo nel disegno di legge queste nuove concessioni non previste dalla Commissione tecnica, molto saggiamente, per non conturbare le condizioni finanziarie del Monte, il ministro stabilì che l'aumento di pensione dipendente dal computo della campagna di guerra, sarebbe messo a carico del bilancio dell'istruzione pubblica, e per fronteggiare la maggiore spesa per l'elevazione del minimo di pensione a 300 lire, propose di accordare al Monte un nuovo sussidio di tre milioni, da pagarsi dallo Stato in dieci rate annuali di 300 mila lire.

Un calcolo sviluppato nell'allegato alla relazione ministeriale che precede l'attuale disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 23 maggio 1902, dimostra esservi una eguaglianza quasi perfetta fra l'attivo che realizzerebbe il Monte per effetto del sussidio governativo di 3 milioni ed il passivo cagionato dallo aumento del minimo di pensione da 200 a 300 lire.

Come era ben naturale, nessun dubbio ebbero il ministro e la Camera sulla precisione di costesti calcoli esposti nella relazione ministeriale, essendo dessi stati eseguiti da specialisti competentissimi nella materia, e con questa intesa fu approvato dalla Camera il disegno di legge.

Senonchè presentata la legge al Senato, nel vostro Ufficio centrale nacque il dubbio che i calcoli annessi alla relazione ministeriale fossero sbagliati. La certezza dell'errore nel calcolo fu riconosciuta dall'Ufficio centrale il quale si persuase ancora che l'errore non proveniva dallo sviluppo aritmetico, ma bensì da errore nelle premesse. Questo errore fu dimostrato nell'allegato che fa seguito alla mia relazione sul disegno di legge, e non è quindi il

caso di discorrerne nuovamente. Solo ricordo che rettificato il calcolo si constatò che, ben lungi di raggiungere il pareggio fra la maggior spesa risultante dal minimo di pensione a 300 lire e la maggiore entrata proveniente dal sussidio dei 3 milioni, si avrà un nuovo aggravio sul patrimonio del Monte di oltre 3 milioni e mezzo.

Non intendo biasimare l'onor. ministro e tanto meno la Camera dei deputati se non hanno rilevato l'errore di calcolo a cui ho accennato; essi dovevano ed ebbero fiducia nei calcoli eseguiti da funzionari governativi di speciale competenza tecnica, e sono anche disposto a scusare questi stessi funzionari, perchè suppongo abbiano dovuto eseguire i calcoli con soverchia fretta e senza aver sottomano i dati statistici più recenti che furono pubblicati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, pochi mesi or sono, ma era impossibile che l'Ufficio centrale tacesse sugli errori commessi e non vi proponesse il modo di ripararvi.

Il modo più semplice per ripianare la nuova passività di 3 milioni e mezzo sarebbe di elevare il sussidio annuo governativo dalle lire 300 mila già acconsentito a 750 mila. Ma l'Ufficio centrale dovette rinunciare ad una simile proposta per la seguente considerazione.

Il Monte pensioni è un istituto autonomo amministrato dalla Cassa depositi e prestiti a beneficio dei maestri elementari.

Lo Stato ha concorso alla formazione del patrimonio del Monte con sussidi, che sommano a sei milioni di lire, versate con quote di lire 300 mila all'anno dal 1879 al 1899. Altri 3 milioni sono concessi coll'attuale disegno di legge e quindi un totale di 9 milioni. Questo è il concorso diretto e palese accordato al Monte, ma vi ha un altro concorso indiretto, ma ugualmente efficace, corrisposto dall'erario dello Stato al Monte pensioni. Forse non tutti sanno ed è bene si sappia, particolarmente dai maestri, che il patrimonio del Monte, il quale raggiunge oggi quasi 90 milioni, è nella quasi sua totalità impiegato dalla Cassa depositi e prestiti in mutui ai Comuni ed alle provincie e che lo interesse lordo di tali mutui sono versati al Monte senza alcuna ritenuta di ricchezza mobile. Per un trattamento di favore concesso dal Governo al patrimonio del Monte, questi resta dispensato dall'imposta di ricchezza mobile, la

quale calcolata al 15 per cento del reddito lordo corrisponde a circa 600 mila lire annue. In realtà è questa un'altra donazione fatta dall'erario dello Stato al Monte pensioni.

Da ciò risulta che i maestri associati al Monte hanno ricevuto dallo Stato negli anni passati, e riceveranno negli anni futuri, un sussidio annuo di circa 900 mila lire, ed è questo un bel dono che lo Stato concede a favore dei maestri elementari.

Parve all'Ufficio centrale che il chiedere di più non sarebbe cosa equa e quindi rinunziò ad ogni domanda di nuovi assegni per i tre milioni e mezzo riconosciuti necessari per portare il minimo delle pensioni a 300 lire.

Un altro mezzo per risolvere la questione della deficienza dei 3 milioni e mezzo, sarebbe quello di mettere questo nuovo aggravio a carico del patrimonio del Monte il quale ha buone spalle per sopporlo senza compromettere la sua ottima situazione finanziaria. Ma, ho già detto nella relazione, che la conseguenza di tale soluzione pur non compromettendo la situazione finanziaria avrebbe una conseguenza gravissima, quella cioè di rinviare a tempo lontano la riforma, già preconizzata dalla Commissione tecnica, della tabella A, attuabile fra 3 o 4 anni, e le di cui conseguenze sarebbero di aumentare del 10 al 15 per cento l'ammontare delle pensioni già liquidate o da liquidarsi a tutti indistintamente i pensionati iscritti al Monte.

Per questa ragione l'Ufficio centrale abbandonò l'idea di mettere a carico dell'attuale patrimonio del Monte i tre milioni e mezzo di maggiore spesa che importerebbe la proposta ministeriale, e con emendamenti al disegno di legge ministeriale vi propone di stabilire diversi limiti minimi di pensione in relazione agli anni di servizio ed all'età dell'insegnante al momento della liquidazione della pensione.

Le proposte dell'Ufficio centrale relative ai minimi di pensione già la conoscete tuttavia le ripeto. Esse sono: Pensione minima di 300 lire agli insegnanti che liquidano con 30 e più anni di servizio; pensione minima di 240 lire a quelli che liquidano fra i 28 e 30 anni di servizio; pensione minima di 200 lire a quelli che liquidano fra i 25 e 28 anni di servizio. Sarà inoltre concesso il minimo di 300 lire agli insegnanti che liquidano la pensione con meno di 20 anni, se hanno raggiunto i 60 anni

di età. Infine si concede il minimo di 150 lire a tutte le pensioni delle vedove ed orfani minorenni.

Malgrado la concessione di un minimo di pensione alle vedove, la qual cosa non era stata prevista dal progetto ministeriale, presa nel suo complesso la proposta dell'Ufficio centrale richiede una maggiore spesa che non raggiunga i due milioni e mezzo, come è dimostrato nell'allegato alla mia relazione, per cui essa non supera l'attività che acquisterà il patrimonio del Monte colla concessione governativa delle 300,000 lire per 10 anni consecutivi.

Volendo stabilire un confronto fra i vantaggi che ridonderanno agli insegnanti iscritti al Monte colle due proposte, la ministeriale e dell'Ufficio centrale, debbesi convenire che gli insegnanti che liquidarono e liquideranno la pensione prima dei 30 anni di servizio, avranno un sensibile beneficio colla proposta dell'Ufficio, ma minore di quello che realizzerebbero colla proposta ministeriale; quelli che liquidano la pensione a 30 anni di servizio od oltre avrebbero lo stesso trattamento con le due proposte.

Però colla proposta dell'Ufficio centrale la vedova e gli orfani avrebbero un trattamento assai migliore colla proposta dell'Ufficio centrale.

Ma il nodo della questione è questo: Colla proposta dell'Ufficio non si perturba la situazione finanziaria del Monte e si assicura la prossima riforma della tabella di liquidazione, riforma che arrecherà un notevole vantaggio a tutti indistintamente gli insegnanti iscritti al Monte e non soltanto a singoli gruppi mentre la proposta del Ministero rinvierebbe a tempo indefinito la importantissima riforma.

Prima di chiudere il già abbastanza lungo mio discorso, permettetemi, onorevoli colleghi, vi rivolga una raccomandazione. Nel giudicare le proposte già concretate e quelle altre che potrebbero esser presentate durante la discussione, non dimenticate mai che l'Istituto del Monte pensioni non è un ente governativo al di cui passivo dovrebbe in ogni caso provvedere lo Stato con fondi del pubblico erario, ma desso è un istituto autonomo di previdenza per i maestri elementari, fondato sui principi della mutualità, che in ogni modo il passivo

non può superare l'attivo senza un immediato fallimento, per cui tutte le concessioni di favore, quanto dire aumenti di pensioni ad alcuni gruppi d'insegnanti oltre quanto loro spetta dalle tabelle di liquidazione calcolate coi principi della mutualità, debbono essere scontati con equivalenti ritenute sulle pensioni di altri gruppi d'insegnanti.

Siate quindi molto cauti nel conceder pensioni di favore anche nei casi che sembrano giustificati, poichè non di rado succede che i favori concessi agli uni sono pagati da altri, anche più meritevoli dei favoriti, con riduzione sulle modestissime loro pensioni cui avrebbero diritto.

Mi spiegherò meglio con un esempio pratico.

Due insegnanti liquidano la pensione colla tabella A oggi in vigore; il primo ha 25 anni di servizio, 48 anni di età e stipendio medio di 700 lire; il secondo ha 35 anni di servizio, 62 anni d'età e stipendio medio di 700 lire. Il primo dei due pensionati liquiderà di diritto L. 184, ma coll'applicazione della proposta ministeriale questa pensione sarebbe elevata a L. 200 con una concessione di favore di lire 116 annue. Il secondo insegnante, colla attuale tabella A, liquiderebbe una pensione di L. 575, ma se gli venisse applicata la tabella A trasformata nel modo indicato dalla Commissione tecnica, il secondo insegnante liquiderebbe la pensione di lire 671 aumentando così la precedente di lire 96 all'anno. Ma questa trasformazione della tabella A non si potrà fare a causa della concessione di favore fatta al primo insegnaute. Conclusione: il secondo insegnante con 35 anni di servizio e 62 anni di età dovrà perdere lire 96 annue sulla sua modesta pensione di 671 lira, a cui avrebbe diritto, per donarli al primo insegnante che di sua volontà ha abbandonato l'insegnamento a 48 anni di età e con soli 25 anni di servizio. Tutto questo non mi pare nè giusto nè equo.

Termino colla fiducia che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole alle proposte dell'Ufficio centrale tanto più che l'onorevole ministro ha già dichiarato che in massima le accettava.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole senatore Ricotti ha dichiarato che io sono disposto a consentire nelle innovazioni fatte dall'Ufficio centrale a questo progetto di legge. Io non contraddico all'affermazione sua; ma debbo fare qualche riserva, perchè vorrei proporre qualche aggiunzione all'art. 14, che è la base del progetto.

Prima di dirne le ragioni al Senato, credo mio dovere di rettificare alcuni apprezzamenti e giudizi enunciati dal senatore Ricotti. Egli ha detto che il punto di partenza della legge è il desiderio, anzi il reclamo fatto da pochi maestri, per veder aumentate le loro piccole pensioni; desiderio molto legittimo del resto, ma non venuto solo dinanzi al Governo e al Parlamento, bensì sorretto da una corrente di opinioni, che si sono manifestate in molti Congressi e che hanno costituito anzi la ragione d'essere da una larga rete di associazioni, già sorte nel paese pel miglioramento generale della classe.

Ora il punto di partenza di questo progetto di legge non è già nei reclami venuti dinanzi la Commissione tecnica presieduta dall'onor. Ricotti; ma nella proposta fatta alla Camera per ristabilire nel bilancio a favore del Monte pensioni l'assegno di 300,000 lire per 10 anni, che era stato soppresso. La Camera fece buon viso a questa proposta ed il Governo di occuparsi; e fu in conseguenza di questa deliberazione della Camera, che venne elaborato questo progetto di legge.

Evidentemente questo disegno di legge non poteva essere elaborato dal solo Ministero della pubblica istruzione: il ministro del tesoro, e per esso l'ufficio del Monte pensioni, fece tutti i calcoli che sono consacrati nella tab. D allegata al progetto.

Il senatore Ricotti afferma che questi calcoli sono sbagliati. Io sono pieno di deferenza verso l'onor. senatore Ricotti e riconosco la sua competenza in questa materia; ma mi permetto di dubitare alquanto che l'errore dell'ufficio possa venire da ignoranza di dati, giacchè sarebbe veramente meraviglioso che un ufficio istituito per raccogliere gli elementi necessari a far bene tali calcoli, sbagli per insufficienza di cognizioni.

Ad ogni modo, poichè io ebbi l'onore d'intervenire in seno all'Ufficio centrale, e potei al-

lora conoscere le obiezioni del senatore Ricotti, credetti opera utile di chiedere all'ufficio del Monte pensioni, se avesse da fare correzioni od aggiunte ai dati della tabella *D*. La risposta fu contraria all'assunto del senatore Ricotti, contraria in questo senso, che non si tratta di differenza di calcolo, ma di calcolo fatto con differenti criteri, con previsioni diverse, sulle quali, dice l'ufficio del Monte, il miglior giudice sarà l'avvenire. Intanto esso afferma che le sue previsioni sono le più esatte, e lo afferma partendo da un punto di vista che dovrebbe essere molto considerato dallo stesso senatore Ricotti; giacchè la tabella *D* fu fatta coi dati medesimi, che servirono alla Commissione tecnica, presieduta dall'onor. Ricotti per elevare la pensione dei maestri elementari a 200 lire.

Quello studio fu anteriore alla compilazione di questo progetto di legge; e siccome l'onor. Ricotti approvò la prima proposta, come può non approvare la successiva, fondata sugli stessi dati?

Sarebbe questa veramente la prova che anche la matematica può offrire luogo a discussione; ma l'Ufficio centrale giustamente osserva, che si tratta di prevedere l'avvenire; e prevedere l'avvenire non è solo compito matematico.

Il senatore Ricotti ritiene che, per i fatti noti e per le tendenze presumibili, il numero medio delle pensioni debba salire a 600, anzichè rimanere nella prevista media di 246.

L'ufficio del Monte pensioni invece ritiene giusta la previsione precedente per una ragione che mi sembra validissima; perchè se è vero che le pensioni maggiori sono cresciute, bisogna riconoscere un altro fatto che non va dimenticato, cioè che le pensioni minori diminuiscono in ragione degli stipendi accresciuti.

La statistica, che io ho potuto avere dalla direzione del Monte pensioni, dimostra che il numero dei pensionati con pensione inferiore a 180 lire, è disceso dal 1896 al 1898 da 62 a 40; dei pensionati con meno di 200 lire, da 88 a 56; dei pensionati con meno di lire 210, da 121 a 80; e dei pensionati con meno di 300 lire, da 157 a 103.

Perciò, l'ufficio del Monte pensioni conchiude col dire: « se la supposizione fatta dall'Amministrazione o quella fatta dalla Commissione del Senato sia nel vero, deciderà l'avvenire; ma

intanto credesi che si possa convenire nelle conclusioni fatte dall'onor. relatore della Camera dei deputati sul progetto di legge in discorso, che cioè sia conveniente di sperimentare il fenomeno dell'eliminazione dei maestri aventi diritto a pensione minima, per due o tre anni ancora, fino a quando, in base al nuovo bilancio tecnico che verrà nel 1904, si possa presentare il disegno di legge per una riforma più radicale e completa del Monte pensioni ».

Questo era anche il concetto che ricordo di aver sostenuto, quando intervenni in seno all'Ufficio centrale.

Non sto a discutere le obiezioni tecniche ed aritmetiche fatte dall'onor. Ricotti; ma, ammesso che queste obiezioni abbiano un fondamento ed una importanza, presto verrà la occasione di fare una riforma più completa di tutto il sistema del Monte pensioni per i maestri elementari, cioè quando la Commissione tecnica presieduta dall'onor. Ricotti presenterà il nuovo bilancio tecnico.

Ciò valga a rettificare alcune osservazioni dell'onor. Ricotti e anche per discarico di responsabilità; ma poichè l'Ufficio centrale non accetta il concetto di elevare in ogni caso la pensione a 300 lire, io non mi oppongo alla proposta di fare una graduatoria.

Però io non posso non pregare il Senato di accogliere un'altra proposta, che credo sia già stata fatta dal senatore Cantoni; cioè, che si debbano, e si possano dare le 300 lire anche a coloro che hanno 25 anni di servizio, quando sia provato che non sono più validi all'esercizio dell'insegnamento.

E vorrei anche pregare l'Ufficio centrale di diminuire i 60 anni stabiliti nel penultimo comma dell'art. 14 a 55.

Il timore espresso dall'onor. Ricotti, che portando la pensione a 300 lire, possa troppo aumentare il numero dei maestri desiderosi di andare in pensione, parmi esagerato.

È ben difficile, onorevole relatore, che un maestro elementare lasci la sua posizione per l'attrattiva di riscotere 300 lire e mettersi alla ricerca di un'altra occupazione a circa 50 anni di età.

Io rimango fermo nel giudizio espresso in seno all'Ufficio centrale, che la tendenza ad andare in pensione, prima che vi siano ragioni plausibili per cercare questo collocamento, si

può verificare nei maestri che appartengono alle scuole non classificate, i quali non hanno uno stipendio sicuro. Ora risulta dalla statistica che costoro ascendono a 2600 in confronto a 41,502 quante sono le scuole classificate; cioè, il 15° della cifra totale; e di essi non pochi, prima di arrivare ai 25 anni, escono dall'insegnamento.

Quindi, sotto questo altro punto di vista, non mi pare che la proposta delle 300 lire possa impensierire il Parlamento e costituire un pericolo per la solidità del Monte pensione.

Con questa preghiera, che sottopongo alla sapienza del Senato, io non ho difficoltà di accettare le modificazioni introdotte al progetto dall'Ufficio centrale, e mi lusingo, che l'aggiunta, proposta anche dall'onor. Cantoni, sia benevolmente accolta dall'Ufficio medesimo.

RICOTTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, relatore. Ringrazio l'onor. ministro per gli schiarimenti che mi ha fornito ed anche per le rettifiche da lui esposte sopra alcune delle cose da me dette. Mi permetta però il Senato di esporre alcune osservazioni su quanto disse l'onor. ministro.

Io credeva che il presente disegno di legge avesse avuto origine dalle molte dimande, alcune delle quali pienamente giustificate, presentate dai maestri elementari negli ultimi scorsi anni. Il ministro invece ha dichiarato che l'iniziativa della nuova legge era stata presa dalla Camera dei deputati.

È questa una questione secondaria che non ha importanza nel presente dibattito, tuttavia debbo osservare, che se non erro, la Camera dei deputati, con ordine del giorno invitò il Governo a prolungare, per altri dieci anni, la concessione al Monte pensioni del sussidio annuo di trecentomila lire che era già stato accordato dal 1879 al 1899; ma in detto ordine del giorno non si accennava alle altre numerose riforme proposte coll'attuale disegno di legge, ed in particolare alla principalissima, quella cioè dell'elevazione della pensione minima da 100 a 300 lire. Tutte queste riforme furono invece richieste con apposite e regolari domande dei maestri o proposte dalla Commissione tecnica.

Sarei perciò scusabile se avessi commesso l'errore, del che no dubito, malgrado l'opinione

contraria del ministro, di attribuire alle domande dei maestri l'origine di questo progetto di legge. Ma, ripeto, questo incidente non ha importanza riguardo alla questione principale che ora si discute quella cioè delle conseguenze che sarebbero derivate se si fosse mantenuto il limite massimo delle pensioni a 300 lire come propose il Ministero.

Nel mio discorso accennai all'errore sfuggito nel calcolo riportato nell'allegato alla relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati, ed ho anche cercato di spiegare la causa dell'errore, eliminando per quanto mi era possibile la responsabilità dello specialista, che doveva aver eseguiti i calcoli. Le spiegazioni date or ora dall'onor. ministro, con grande mio rincrescimento mi hanno tolto ogni illusione.

Io scusavo i calcolatori, che non sapevo precisamente chi fossero, supponendo che nella fretta di compiere il lavoro, avessero dovuto servirsi di dati statistici incompleti; il ministro invece mi assicura che i calcoli furono fatti dall'Ufficio tecnico degli istituti di previdenza il quale era in possesso di tutte le più recenti statistiche del Monte pensioni, ed inoltre, il ministro lesse una memoria redatta dallo stesso Ufficio tecnico a giustificazione del suo calcolo che ritiene tuttora esatto.

Il discutere innanzi ad una assemblea politica una questione che si può difendere o combattere con soli dati statistici e calcoli numerici, non è cosa facile, tuttavia l'enormità dell'errore difeso dall'Ufficio tecnico è tale che mi lusingo di poterlo dimostrare al Senato.

Disse il ministro che i più recenti e precisi dati statistici erano perfettamente noti all'Ufficio tecnico, or bene questi dati sono riportati nella relazione ufficiale sulla gestione del Monte per il 1901, pubblicata or sono pochi mesi.

In questa relazione, pag. 44, sta scritto:

« Numero degli insegnanti pensionati: 370 nel 1896; 335 nel 1897; 271 nel 1898; 363 nel 1899; 349 nel 1900; 376 nel 1901; media del primo triennio 325; media del secondo triennio 363 ».

A fronte di queste cifre, un dilettante di calcoli statistici, come sono io, se fosse stato invitato a manifestare la sua opinione sul numero annuo probabile degli insegnanti che saranno pensionati nel futuro trimestre 1902-

1904, dopo aver considerato che la medie 325 e 363 dei due trienni precedenti accenna ad un progressivo aumento, avrebbe risposto che il numero annuo dei pensionati nel triennio 1902-1904 non solo sarà superiore ai 363 ma presumibilmente raggiungerà la media di 400.

Invece l'Ufficio tecnico degli istituti di previdenza, vi ha risposto che il numero dei pensionati si manterrà costante in 243 all'incirca e sopra tale errore ha fondato tutti i suoi calcoli.

Oggi ancora l'Ufficio tecnico non è convinto del suo errore, come risulta dallo scritto letto dall'onorevole ministro, in esso è detto che i calcoli riportati nella relazione alla Camera per dimostrare la possibilità di elevare la pensione minima da 200 a 300 lire senza aggravio per il patrimonio del Monte, non sono che l'ampliamento di quelli presentati ed accettati dalla Commissione tecnica per giustificare la proposta di elevare il minimo di pensione da 100 a 200 lire.

Questa affermazione dell'Ufficio tecnico è giustissima, ma non prova affatto che il secondo calcolo sia esatto perchè uguale al primo, ma prova invece che il primo calcolo è sbagliato perchè uguale al secondo. Ecco la spiegazione dell'enigma. La Commissione tecnica in generale, ed io che ne sono il presidente in particolare, avevamo intera fiducia sulla precisione ed esattezza dei calcoli preparati dall'Ufficio tecnico, accettammo quindi nella sua pienezza e senza controllarli i calcoli che ci fornì l'Ufficio tecnico per la determinazione dell'aggravio che avrebbe avuto il patrimonio del Monte, adottando la nostra proposta di elevare il minimo della pensione a 200 lire. Questo calcolo fu riportato nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati.

Quando l'Ufficio centrale avvertì l'errore commesso nel calcolo pure riportato nella detta relazione per determinare l'aggravio del patrimonio del Monte per attuare il secondo aumento del minimo di pensione da 200 a 300 proposto dal Ministero, verificai il primo calcolo e constatai con mia grande sorpresa che desso era infetto dello stesso errore. In conclusione per la soverchia fiducia nell'Ufficio tecnico, la Commissione tecnica ed io in particolare, suo presidente, non ci siamo accorti del primo errore, il Ministero per lo stesso motivo non si accorse

del secondo, e l'Ufficio tecnico con sorpresa di noi tutti persiste a dire che i suoi calcoli sono inappuntabili.

Spero che il Senato e forse lo stesso onorevole ministro avranno acquistata una convinzione alquanto diversa da quella conservata dall'Ufficio tecnico.

Continuerò nelle mie osservazioni al discorso del ministro.

Il ministro ha detto che sono pochi i maestri che abbandonano l'insegnamento prima di 30 anni di servizio. Mi spiace doverle dire che anche in questo particolare fu male informato, forse dallo stesso Ufficio tecnico, e l'assicuro che le statistiche dedotte dalle pubblicazioni ufficiali dimostrano il contrario.

Dalle statistiche pubblicate col bilancio tecnico del Monte pensioni al 31 dicembre 1899, si deduce che sopra un totale di 2800 insegnanti pensionati negli undici anni dal 1° del 1889 al 31 dicembre 1899, 984 ossia il 35 per cento avevano meno di 30 anni di servizio; è questa una proporzione che non può definirsi per piccola.

L'onorevole ministro ha insistito alquanto per dimostrare che l'ammontare delle pensioni da liquidarsi negli anni venturi andrà aumentando, come fu supposto dall'Ufficio tecnico. Su questo particolare non ho nulla ad osservare poichè il vostro Ufficio centrale accettò questo apprezzamento e ne tenne conto nell'eseguire i suoi calcoli, come risulta dall'allegato alla mia relazione.

Il ministro ha pure accennato a due emendamenti che desidererebbe fossero introdotti nel progetto dell'Ufficio centrale che in massima egli accetta.

Il primo di questi emendamenti sarebbe la riduzione da 60 a soli 55 anni l'età richiesta per la concessione del minimo di pensione di 300 lire agli insegnanti con meno di 30 anni di servizio.

Su questa proposta l'Ufficio centrale osserva che l'età di 55 anni non è tale da giustificare l'abbandono dell'insegnamento per vecchiaia e d'altra parte l'accordare il minimo di 300 lire agli insegnanti prima di 60 anni d'età importerebbe una maggiore spesa che non saprei ora precisare, ma che sarebbe certo di qualche riguardo e ciò potrebbe perturbare l'equilibrio finanziario del Monte, sul quale fu-

rono calcolate tutte le concessioni di favore già proposte per tutti i gruppi d'insegnanti meritevoli di speciali riguardi. Con rincrescimento debbo dichiarare all'onor. ministro che l'Ufficio centrale non potrebbe accettare il suo primo emendamento.

Il secondo emendamento proposto dal ministro di accordare cioè il minimo di 300 lire ai maestri che abbandonano l'insegnamento prima dei 30 anni di servizio per infermità tali da renderli inabili all'esercizio del loro impiego, non può essere accolto dall'Ufficio centrale che con speciali riserve.

A favore della proposta del ministro si può osservare che anche agli impiegati governativi pei quali il diritto alla pensione è accordato solo dopo 40 anni di servizio, ovvero con 25 anni di servizio e 65 anni d'età, fa però eccezione per quelli che debbono abbandonare l'impiego per motivi di salute anche quando abbiano meno di 65 anni d'età e soli 25 anni di servizio. Ma questa disposizione della legge per gli impiegati civili ha sempre dato luogo a non pochi abusi che si cercò di frenare con disposizioni legislative e regolamentari senza però riuscirvi interamente.

Applicando un trattamento di favore, come propone il ministro, ai maestri che per infermità saranno pensionati prima dei 30 anni di servizio, s'incorrerà certamente negli stessi abusi che già si verificano per gli impiegati governativi e molto probabilmente in scala assai maggiore, poichè, per i maestri, l'abuso sarà facilitato dall'intervento benevolo delle autorità comunali le quali potranno in tal modo migliorare la liquidazione della pensione ai loro maestri senza aggravio della spesa del Comune, poichè la differenza fra la pensione che loro spetterebbe di diritto e le 300 lire che di fatto sarebbero concesse, andrebbe interamente a carico del Monte.

Per questo timore di forti abusi nella sua applicazione l'Ufficio centrale non potrebbe acconsentire al secondo emendamento proposto dal ministro, salvo che fosse stabilito, che la differenza fra il minimo di 300 lire e la pensione di diritto che spetterebbe all'insegnante licenziato per infermità non incontrate per causa del servizio, sia messa a carico del Comune.

PRESIDENTE. Il relatore ed il signor ministro

hanno già espresso la loro opinione; spetta ora al Senato di pronunziarsi in proposito.

Intanto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Il progetto consta di vari articoli; il primo comma dell'art. 1° enumera gli articoli della vigente legge da modificarsi.

Perciò la prima parte del primo articolo e che dice:

« Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 33, 36, 39, 40, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sono modificati nel modo seguente »: sarà votato quando si saranno approvati i diversi commi od articoli modificati.

L'art. 4 modificato e sul quale evvi accordo tra l'Ufficio centrale e il ministro, dice così:

Art. 4. — Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie, o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari, dei regi educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono presentare all'Amministrazione dell'istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio, fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria, approvato col Regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Non facendosi osservazioni, si intende approvato.

Art. 7. — Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che, in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri. Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sottomaestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei regi educatori femminili.

Per le scuole tenute da Corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.

Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per i sottomaestri, ai quali è affidata una sezione di classe, a termine dell'art. 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di rivalsa del comune sullo stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe, verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al Monte o la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gli insegnanti negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'isciversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 11. Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di

essa è compreso fra lire 201 e lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento, se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire trecento, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire seicento, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

(Approvato).

Art. 12. — Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei regi educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

(Approvato).

L'art. 14 è stato emendato dall'Ufficio centrale, ma il senatore Cantoni propone un nuovo emendamento.

Leggo il testo dell'art. 14 come è proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 14. — Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'art. 7. Tuttavia la pensione dell'insegnante non potrà essere inferiore a L. 300 se ha superato i 30 anni di servizio, a L. 240 se il servizio prestato è compreso fra i 20 ed i 30 anni; a L. 200 se il servizio prestato è compreso fra i 25 ed i 28 anni.

Per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, la pensione minima è stabilita in L. 300, anche quando abbiano meno di 30 anni di servizio.

Per le vedove ed orfani minorenni aventi diritto alla pensione, il limite minimo è di L. 150.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, relatore. A questo articolo 14 già emendato dall'Ufficio centrale, propongo di sostituire nelle ultime linee del primo comma alla dizione: « se ha superato i 30 anni di servizio » quest'altra: « se ha raggiunto i 30 anni di servizio », e ciò nello scopo che il minimo della pensione di 300 lire sia concesso allo insegnante appena raggiunto i 30 anni di servizio senza bisogno che li superi.

Propongo ancora di dire « se il servizio prestato è inferiore ai 28 anni » invece di « se il servizio prestato è compreso fra i 25 e i 28 anni ». Inoltre propongo di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo 14 che dice: « Per le vedove ed orfani minorenni aventi diritto alla pensione, il limite minimo è di L. 150 » per riprodurlo all'articolo 21, e ciò allo scopo di mantenere l'armonia col testo della legge del 1894, la quale provvede appunto alle pensioni delle vedove nel suo articolo 21.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta queste modificazioni?

NASI, ministro della pubblica istruzione. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Ora leggo l'emendamento del senatore Cantoni, proposto al 2° comma dell'art. 14, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole « con oltre 60 anni di età » le altre « licenziati dall'ufficio per provata infermità ».

Il senatore Cantoni ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CANTONI. Ringrazio il ministro che ha accettato il mio emendamento che comunicai anche al relatore.

L'onorevole relatore nel suo discorso ha combattuto il mio emendamento prima di conoscerlo nei suoi termini precisi. Io non propongo che il maestro possa avere la pensione di 300 lire quando cessa senz'altro dall'ufficio, ma quando è licenziato per infermità.

Con ciò noi abbiamo una buona garanzia che il maestro non può continuare nell'Ufficio; nè vale il confronto con coloro che, avendo 24 anni di servizio, non possono avere la pensione; perchè lo stesso caso si avvera anche in genere per gli impiegati civili e per gli stessi maestri secondo il progetto presentato dall'Ufficio centrale. Infatti, secondo questo, a 25 anni si hanno 200 lire di pensione, mentre a 24 si ha diritto soltanto ad un'indennità.

L'argomento dunque che si è voluto addurre

contro la proposta mia e del ministro è un argomento che non vale, perchè prova troppo. Una ragione grandissima in favore dell'emendamento io la traggo dalla stessa proposta dell'Ufficio centrale, il quale propone che il maestro a 60 anni di età, quand'anche abbia soltanto 25 anni di servizio, possa ottenere le 300 lire. Ora io domando, per quale ragione date le 300 lire a chi ha soltanto 25 anni di servizio e 60 anni di età? Perchè credete che a 60 anni di età il maestro non sia più atto ad insegnare con vigore ed efficacia. In verità è questo un argomento che non dovrebbe essere posto innanzi dal senatore Ricotti, perchè, se vi è uno poco competente a giudicare degli acciacchi derivanti dall'età, è egli stesso. Egli prova col fatto suo che si può insegnare ben oltre ai 60 anni e non insegnare soltanto a ragazzi.

In ogni modo, se voi ammettete che un uomo a 60 anni abbia un legittimo impedimento a continuare nell'insegnamento, dovete pur ammettere che ci sono altre cause anche maggiori che hanno lo stesso effetto; e tali sono le infermità che possono colpire uomini anche in buona età.

Il senatore Ricotti dice che con ciò si apre l'adito a molti abusi. Ma è questa una buona ragione per farci commettere un'ingiustizia? In verità non si vogliono ammettere quelle altre cause, perchè su di esse non si possono fare calcoli precisi e quindi si è incerti se il Monte delle pensioni potrà dare o non dare questa somma. Abbiamo qui una prova di quell'orrore dell'indeterminato, che domina per solito i calcolatori e che nel caso presente conduce ad una disposizione illogica e ingiusta.

Quanto poi agli abusi che si temono, va osservato che, secondo la mia precisa proposta, non avrebbero il beneficio delle 300 lire tutti coloro che cessano dall'ufficio per ragione di salute, ma solo quelli che per tale ragione e a termini di legge vengono licenziati; il qual caso non si può confrontare con quello degli impiegati civili che vanno volontariamente in pensione prima del tempo. Ma se si volesse porre anche un freno maggiore, io sarei disposto a concedere che una parte minore, per esempio un terzo della piccola differenza in più sulla pensione normale, fosse posta a carico dei comuni.

Io ripeto che se l'Ufficio centrale concede a quelli che hanno 60 anni il favore di avere quelle 60 o 100 lire di più, non è che un puro atto di giustizia il fare lo stesso favore agli invalidi.

Un maestro sano e robusto a 60 anni può ancora lavorare; invece un uomo che sia ammalato e per questa sua infermità non possa continuare il servizio, si trova in condizioni ben peggiori; e voi gli date meno unicamente perchè temete degli abusi! Sarebbe stato molto più logico che l'Ufficio centrale, per esser più sicuro ne' suoi calcoli, non avesse accordato alcun favore neanche a quelli che hanno compiuto 60 anni.

Nè a quest'atto di giustizia si possono opporre difficoltà finanziarie.

Ho già detto che una parte minore della differenza potrebbe esser pagata dai comuni; ma il più deve andare a carico del Monte; e se questo non può vi deve sopperire lo Stato, trattandosi in ogni caso di una somma certo non troppo gravosa. Infine lo Stato italiano accorda all'istruzione elementare una somma assai minore di quella che dovrebbe, se noi facciamo il confronto con altri Stati; ed è certo che una volta o l'altra la dovrà aumentare notevolmente; così esigendo il servizio e non potendosi pretendere di più dai Comuni, almeno dai Comuni rurali, alcuni dei quali impiegano perfino un terzo, ed anche più, di tutto il loro bilancio per l'istruzione elementare.

Ora in tali condizioni io credo che in moltissimi comuni, i quali non hanno proventi speciali per l'istruzione o redditi patrimoniali, se si accresce la spesa per l'istruzione elementare, tutti gli altri servizi ne sarebbero disorganizzati. Ben diversa è la cosa per lo Stato, il quale avendo un bilancio molto più ampio, potrà, se è necessario, risparmiare qualche cosa in altri cespiti per accrescere la spesa a favore dell'istruzione elementare.

Per queste ragioni io sarei contrario a porre tutta la differenza e anche la parte maggiore di essa, nella proposta che io faccio, a carico dei comuni, anche ammesso il caso peggiore, cioè che il Monte non possa, secondo i calcoli del Ricotti, contraddetti dall'ufficio stesso del Monte, sopportare tutta quella differenza.

PRESIDENTE. Dove troverebbe posto il suo emendamento?

CANTONI. Dopo la parola *età*.

I maestri non hanno la pensione, per principio generale, se non dopo 25 anni di servizio. I licenziati per infermità verrebbero equiparati a quelli che hanno 60 anni di età.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « con oltre 60 anni di età o licenziati dal servizio per provata infermità », ecc.

CANTONI. È stabilita la massima generale che i maestri non sono pensionati che dopo 25 anni di servizio; quindi l'obbiezione del presidente vale anche per la proposta dell'Ufficio centrale. Se si vuole chiarire meglio la cosa, si può dire: « per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età o licenziati dall'ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio, la pensione minima è stabilita ». ecc. ecc.

NASI, ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, ministro della pubblica istruzione. L'onorevole Cantoni ha spiegato con tale efficacia d'argomentazioni e di parole il suo emendamento, che io non mi permetto di aggiungere altro in proposito. Siccome però io avevo pregato l'Ufficio centrale e il Senato d'accogliere la proposta medesima in una forma più larga, parmi opportuno dichiarare che accetto la formula proposta dall'onor. Cantoni, e mi associo a lui nel pregare l'Ufficio centrale di accoglierla, con tutte quelle garanzie maggiori che nella sua prudenza credesse necessarie.

L'ipotesi, fatta dall'onor. Ricotti, difficilmente si può avverare. Come vuole il senatore Ricotti che a 25 anni di servizio chiedano il collocamento a riposo quei maestri, che godono uno stipendio discreto, per andare in pensione con solo 300 lire?

Ora esaminiamo l'ipotesi che il maestro non possa più prestare servizio. Il senatore Ricotti dice che può anche trattarsi di finta malattia e che i comuni sogliono essere condiscendenti. Ebbene, per evitare l'ipotetico abuso, si stabiliscano garanzie nella legge e nei regolamenti, ma non si tolga ai maestri, che dopo i 25 anni sono invalidi, la possibilità di ottenere 300 lire di pensione, che si riduce, in fin dei conti, a meno di 80 centesimi al giorno.

Io vivamente prego il Senato di dare questa prova di affettuosa considerazione verso una classe molto infelice e molto numerosa, cancel-

lando la persuasione errata che la sua causa non sia simpatica al Parlamento. Io ho deplorato per il primo le agitazioni e le proteste ispirate dai dubbi, che alcuni si sono permessi di sollevare sulla serenità di giudizio, che porta il Governo e il Parlamento nell'esame delle proposte interessanti la loro classe; ma ciò mi fa tanto più desiderare che il Senato accolga la mia preghiera.

Non dimentichi il senatore Ricotti che l'Ufficio delle pensioni non concede collocamenti a riposo, se non dopo una rigorosa visita sanitaria; perciò il comune non è perfettamente libero di mandare in pensione un maestro elementare, quando realmente non sia malato. Ci sono già parecchie disposizioni che servono a garantire l'Istituto del Monte pensioni da ogni sorpresa e da ogni abuso.

Mi lusingo perciò che l'Ufficio centrale vorrà accettare l'emendamento, e prego il Senato di considerare che io ho abbandonato l'articolo già proposto dal Governo ed approvato dalla Camera, consentendo nella proposta dell'Ufficio centrale, alla quale si tratta solamente di fare una aggiunta, che non contraddice sia nel principio che nell'applicazione al sistema che l'Ufficio medesimo ha creduto preferire.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Mi permetta il Senato che io faccia una dichiarazione. Non credo che rimarrà personale, anzi spero che cercherà il cuore di tutti i colleghi che seggono in questa Assemblea. Abbiamo inteso sinora parlare soltanto dei maestri, i quali se ne possono andare per tempo e relativamente giovani, ed abbiamo inteso ricordare il diritto comune, per cui tutti gli impiegati dello Stato, se provano una malattia, che li renda inabili al servizio vanno in pensione. Io un solo conforto ho avuto nell'essere onorato dell'ufficio di Commissario in questa legge, lo avere notato che nella patria nostra va crescendo il numero delle donne che si dedicano all'insegnamento elementare. Bisogna vivere nei villaggi per vedere quale abiezione hanno quelle povere giovanette esposte a seduzioni e a vivere usando cure materne, quando prevedono che difficilmente saranno madri. Noi sappiamo che i locali delle scuole elementari sono in gran parte cattivi. Mi ricordo ancora la relazione del Torraca, alla quale se-

gui la interpellanza fatta dal nostro collega il prof. Cardarelli, che gettò un grido di allarme contro quei miseri luoghi. Mi ricordo, tanti anni or sono, nei primi tempi che venni in questa aula, di aver riferite numerose nozioni attinte dal congresso scolastico internazionale di Bruxelles e fra le altre le infermità speciali che si acquistano nelle scuole: tra le altre vi è l'afonia, che dipende dall'insegnamento del canto corale e dalla necessità di insegnare a sillabare ad alta voce. Spesso e per tempo non poche maestre cominciano a soffrire col petto, con la gola e molte ve ne sono di malate. Non mi pare quindi conveniente per il Senato di mettere la visita militare per le povere donne, che infine non sono chiamate al servizio di leva.

Rispettiamo queste povere infelici; abbiamo in loro fiducia. Se io avessi dovuto proporre qualche emendamento, avrei voluto una distinzione fra l'età della donna e quella dell'uomo nella misura degli anni di servizio utili per ottenere la pensione. Poichè questo non si è fatto, raccomando che formi argomento di legge futura. Ora andiamo avanti, *Sursum corda*, mio caro generale; si ricordi della sua gioventù ed abbia bontà per le maestre. Approviamo l'articolo emendato senza rigori.

RICOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *relatore*. Il senatore Cantoni ha difeso con molta efficacia il suo emendamento col quale egli vorrebbe accordare il minimo di 300 lire di pensione agli insegnanti che saranno licenziati per infermità non incontrate per motivi di servizio. Questa proposta dell'onor. Cantoni ha bisogno di qualche ulteriore spiegazione. Osservo anzitutto che la proposta Cantoni avrebbe effetto sui soli insegnanti licenziati prima che abbiano raggiunto i 30 anni di servizio od i 60 di età, poichè per gli altri già provvede il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale. Osservo ancora che se nella pratica applicazione la dichiarazione di inabilità dell'insegnante a continuare il servizio per infermità, si potesse mantenere nei limiti di rigorosa giustizia, la proposta Cantoni potrebbe essere accettata. Ma nella mia risposta al ministro ho già detto come la proposta, del resto molto simpatica, darebbe luogo molto probabilmente a grandi abusi le cui conseguenze sarebbero un notevole aggravio per le finanze del Monte. L'ono-

revole Cantoni ha indicato quale mezzo per ovviare agli abusi nella dichiarazione d'invalidità dei maestri a proseguire nell'impiego per infermità, di richiedere l'intervento dei medici militari. Sarebbe questo un pagliativo di dubbia efficacia ed in ogni caso non attuabile per i piccoli comuni lontani dai presidi dove i medici militari hanno la loro dimora.

Il solo rimedio veramente efficace sarebbe quello di mettere a carico dei comuni una parte dell'aumento di pensione che sarebbe accordata a questi insegnanti. Mi pare che l'onore Cantoni non sarebbe alieno di aggiungere questa clausola alla sua proposta, in tal caso io potrei acconsentire alla proposta stessa.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Ho detto che il Comune dovrebbe alla peggio pagare soltanto una parte minore della differenza, mentre il resto toccherebbe al Monte pensioni; e se questo non può, dovrebbe soccorrere lo Stato. Ma ad ogni modo io credo che dobbiamo prima approvare l'emendamento, indipendentemente dall'ente che dovrà poi sopportare questa piccola spesa.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta purché sia dichiarato che il di più vada a carico del Comune. Ma il senatore Cantoni propone semplicemente che si dica: « o licenziati dall'Ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio ».

Se non viene fatta altra proposta, non ho che da mettere ai voti quella del senatore Cantoni. Dunque il comma di cui si parla sarebbe concepito così: « Per gl'insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, o licenziati dall'ufficio per provata infermità, dopo 25 anni di servizio la pensione minima è stabilita in L. 300 ». L'Ufficio centrale accetta?

RICOTTI, relatore. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

L'ultimo comma dell'art. 14 viene trasportato all'articolo 21; di guisa che l'art. 14 viene ridotto a 2 soli commi.

Metto a partito il complesso dell'art. 14 modificato dall'Ufficio centrale e dal senatore Cantoni.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 18, il testo del quale è comune al progetto del Ministero e dell'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

Art. 18. — La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purché il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benché postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 15.

L'indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova e i figli minorenni, quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19. — La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali

si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto. (Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora un articolo nuovo proposto dall'Ufficio centrale in surrogazione dell'ultimo comma dell'art. 14.

Questo nuovo articolo che prenderebbe il n. 21 suona così:

« Le pensioni alle vedove ed agli orfani, liquidate in conformità degli articoli 19 e 20, non potranno eccedere i due terzi di quello che sarebbe spettato, o che era già stato assegnato agli insegnanti. In ogni caso se la pensione è inferiore alle L. 150 annue, verrà elevata a questa somma ».

Il signor ministro accetta questo nuovo articolo?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno osservazioni pongo ai voti il nuovo articolo 21 del quale ho dato lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Veniamo ora all'art. 23 al quale furono apportate alcune modificazioni dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Art. 23. — La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera a dell'articolo 15 hanno diritto:

ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Interrogo il ministro se accetta la varianti introdotte dall'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettarle.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Bonasi.

L'articolo dice: « la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio:

Il senatore Bonasi vorrebbe si aggiungesse questo periodo:

« Se peraltro il maestro per la malattia contratta per causa del servizio muoia in stato di pensione, alla vedova ed agli orfani non potrà essere assegnata una pensione maggiore di quella da lui già conseguita ».

Il senatore Bonasi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BONASI. Plaudo al sentimento che ha guidato l'Ufficio centrale nel proporre questa aggiunta perchè risponde ad un sentimento altamente umanitario e civile, il quale porta a dare un segno sensibile di riconoscenza alle famiglie di quei valorosi maestri i quali per causa di servizio abbiano contratta una malattia che li ha spenti innanzi tempo.

Però, accettando l'articolo nei termini precisi in cui è proposto, si può andare incontro ad una incongruenza che, a mio modo di vedere, sarebbe conveniente eliminare e l'incongruenza sarebbe questa: non è eccezione il caso che il maestro liquidi una pensione minore dei due terzi dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio da esso prestato. Anzi questo è un caso che si verifica molto sovente e lo desumo anche dalle stesse dichiarazioni che oggi qui in Senato ha fatto l'onorevole relatore.

Ora, se un maestro per causa di servizio contrae una malattia che lo rende impotente a continuare nel medesimo, deve essergli liquidata la pensione.

Se poi questa stessa malattia che ha contratta in servizio, dopo che gli è già stata liquidata la pensione, lo conduce a morte, secondo il testo proposto dall'Ufficio centrale, alla vedova va assegnata una pensione uguale ai due terzi dello stipendio dell'ultimo anno di servizio.

Il che, tradotto in altre parole, vuol dire che alla vedova dovrebbe essere assegnata una pensione maggiore di quella che era stata liquidata a quell'infelice maestro, il quale per compiere il proprio dovere ha contratto la malattia, causa della sua morte prematura.

Questa a me pare una grave incongruenza, perchè sarebbe doloroso che la morte del padre di famiglia avesse a considerarsi da' suoi

membri come un danno cessante ed un lucro emergente, e che si avessero a valutare i servizi del maestro dopo che è morto, più di quando era vivo e sofferente in causa della malattia da esso contratta in servizio.

Ecco la ragione dell'aggiunta che io ho proposta e spero troverà assenziente anche l'Ufficio centrale ed il ministro.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Ritengo che la proposta dell'onor. Bonasi debba essere presa in seria considerazione.

È verissimo che il ministro e l'Ufficio centrale fecero, nelle loro proposte, larghissime concessioni di favore alle vedove ed agli orfani degli insegnanti morti in conseguenza delle ferite riportate o infermità contratte a cagione delle loro funzioni, ma trattandosi di casi eccezionalissimi e moralmente meritevoli dei più grandi riguardi, il trattamento, oltremodo favorevole, proposto dal ministro e dall'Ufficio centrale, mi sembra pienamente giustificato. Ma le considerazioni svolte dall'onor. Bonasi hanno pure il loro valore.

Non mi sembrerebbe quindi inopportuno che il proposto emendamento fosse rinviato all'Ufficio centrale, il quale potrebbe riferir domani dopo aver studiato meglio quali sarebbero le conseguenze della proposta dell'onor. Bonasi.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Le considerazioni dell'onor. Bonasi appaiono gravi; ma prego l'Ufficio centrale il quale si è riservato di studiare la questione, di osservare che anche colle leggi vigenti sulle pensioni ordinarie, si verifica qualcuna di quelle che all'onor. Bonasi sembrano incongruenze.

Suppongasì che un ufficiale sia collocato a riposo per una ferita riportata poco grave, onde egli sia messo per esempio in terza categoria, la quale ha diritto al minimo della pensione, che si trasmette poi per un terzo alla famiglia superstite. Ma se poi nell'ufficiale già in pensione si manifesti una conseguenza più grave della ferita riportata, e tale che lo conduca alla morte, allora si riconosce che la ferita che aveva dato titolo al minimo della pensione lo dà invece al massimo, con riversibilità non più d'un terzo, ma della metà; e così per la morte del suo autore si avvantaggia econo-

micamente la condizione della sua famiglia. Con siffatta applicazione della legge delle pensioni agli ufficiali, non si crede di offendere nè il principio della equità, nè quei sentimenti che non bisogna mai turbare in seno alla famiglia.

Prego l'onor. Bonasi e l'Ufficio centrale di tener presenti queste ed altre condizioni di cose derivanti dalla legge comune delle pensioni; la quale giustamente, come propone il nostro Ufficio centrale, non tiene conto della durata del servizio per corrispondere in misura diversa la pensione alle famiglie dei maestri morti per causa di servizio.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole senatore Bonasi di volere ritirare la sua proposta, la quale farebbe ritardare l'approvazione di questa legge, che ci è costata molti studi, come lo prova il lavoro fatto dal nostro egregio relatore; mentre del resto la disposizione dell'articolo si ispira anche ad un principio di umanità.

BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI. Vista la resistenza che l'Ufficio centrale oppone a una proposta, che a me pareva logica e ragionevole, io non insisto e la ritiro.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale la ringrazia.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta del senatore Bonasi, pongo ai voti l'art. 23 nel senso modificato dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28. — La presente legge, salvo le disposizioni sopra indicate, non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finché quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, non che quelli trascorsi alla dipendenza

dello Stato negli uffici d'istitutore nei convitti nazionali e di ispettore scolastico, o in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo, o lo Stato, abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione il servizio compiuto in altri comuni parimenti non soggetti al Monte.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

(Approvato).

Art. 33. — Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

L'indennità potrà essere chiesta dall'insegnante o dalla vedova o a nome degli orfani minorenni entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio.

Quando l'insegnante, a favore del quale si sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei regi edu-

catori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

(Approvato).

Art. 36. — La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del Monte pensioni.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della Cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei compartecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun Istituto di previdenza; gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente d'Istituti di previdenza in numero non superiore a quattro.

(Approvato).

Art. 39. — L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: «*Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari*», stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4046 (serie 2ª) per dieci anni a partire dal 1º gennaio 1879, e continuata per

altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a), è sostituita da uguale stanziamento per altri dieci anni a partire dal 1° luglio 1902.

La detta somma sarà iscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 46. — Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato all'interno o all'estero, quelle degli insegnanti negli asili infantili e quelle degli insegnanti nelle scuole elementari dei regi educatori femminili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei regi educatori cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopra indicate avevano una età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella A;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 sulla base della tabella A colla diminuzione di un dodicesimo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'art. 15, agli insegnanti contemplati nella lettera b del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

Le pensioni degli insegnanti, di cui alla precedente lettera b, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori dei limiti minimi di L. 300, 240, o 200, stabiliti dall'art. 14 in relazione al numero degli anni di servizio prestati; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite.

(Approvato).

Segue ora l'articolo 49 che l'Ufficio centrale propone nella seguente dizione:

Art. 49. — Le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti di cui all'art. 46, non dovranno mai essere inferiori a lire 150 e se nella liquidazione risultassero minori, saranno elevate a tale somma.

(Approvato).

Art. 50. — A partire dal giorno 1° gennaio 1903 agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani, già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nel presente art. 1.

(Approvato).

Art. 52. — Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con regio decreto 25 aprile 1897, n. 140.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la prima parte dell'art. 1 colla quale si approvano le modificazioni testè votate.

La rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 33, 36, 39, 46, 49, 50, e 52 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sono modificati nel modo seguente:

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ciascun Consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte, sarà presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti,

od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato; nonché delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

Ogni insegnante iscritto sarà munito, a cura dell'Amministrazione del Monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà all'insegnante, o ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di 6 e non maggiore di 100 lire annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati al saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, ridotto del 2 per cento per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 4.

A richiesta del titolare del conto individuale o della vedova o degli orfani minorenni, aventi diritto a pensione e al momento che la conseguono, il capitale predetto potrà essere trasformato rispettivamente in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta di cui all'articolo 11.

(Approvato).

Art. 5.

Col regolamento saranno determinate le norme per il servizio dei versamenti volontari e dei conti individuali rispettivi.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al Monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto al Monte pensioni all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della pubblica istruzione, che toglierà i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio passivo attualmente intitolati: « Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, ecc. »; « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, ecc. »

(Approvato).

Art. 7.

L'art. 49 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) è soppresso.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento e alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Come ultimo articolo il senatore Cantoni presenta la seguente proposta: « Le disposizioni di questa legge avranno effetto dal 1° gennaio 1903 ».

Il senatore Cantoni ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CANTONI. Io spero che il Senato non avrà alcuna difficoltà ad accettare questo articolo il quale viene a togliere ogni inconveniente del ritardo e ad affrettare l'applicazione di questa legge. Noi possiamo essere sicuri che fra un mese o poco più essa sarà approvata; ma intanto i maestri pensionati, senza questa proposta, perderebbero per un mese i vantaggi di questa legge.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale accettano questa aggiunta?

CAVALLI, segretario dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Cantoni.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. La accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiunto, proposto dal senatore Cantoni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, uno riguarda « l'istituzione dei farmacisti militari di complemento », e l'altro si riferisce « a modificazioni alla legge sull'avanzamento riguardante la carriera degli ufficiali di stato maggiore ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari (N. 136).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consultivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 141);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 145);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303 (N. 139);

Modificazioni all'art. 38 della legge 21 luglio 1896, n. 251, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 217 e 303 (N. 140);

Modificazioni alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902, n. 285 e 303 (N. 141);

Modificazione all'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 217 e 303 (N. 142);

Abrogazione dell'art. 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 217 e 303 (N. 143);

Disposizioni relative alla proclamazione dei Consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali (N. 146);

Aggiunta agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relativi all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni (N. 25).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa 23 dicembre 1902 (ore 16).

F. DE LUOI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.